

LEGGE REGIONALE DEL VENETO 9 luglio 1993 n. 29

Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti

Testo pubblicato su : **Bollettino Ufficiale Regionale** n° 55 del 02/07/1993

SOMMARIO

NOTE

TESTO

- Art. 1. - Finalità e campo di applicazione*
- Art. 2. - Comunicazione*
- Art. 3. - Autorizzazione*
- Art. 4. - Istruttoria*
- Art. 5 - Limiti massimi ammissibile di esposizione*
- Art. 6. - Verifiche dei limiti massimi di esposizione*
- Art. 7. - Norma transitoria*
- Art. 8. - Sanzioni*
- Art. 9. - Norma finale*

- § -

NOTE

Le direttive applicative della presente legge regionale sono state fissate, dapprima, nella Circolare 17 maggio 1994, n. 14.(abrogata dalla Circ. P.G.R 18/95) e, successivamente, dalla Circolare Pres. Giunta Reg. 23 giugno 1995, n.18

Art. 3, commi 3 e 4: i commi sono stati così sostituiti dall'art. 32, comma 1 e 2, della L.R. 1° febbraio 1995, n. 6:«Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)»(B.U. 3 febbraio 1995, n. 11).

Art. 7: il termine di cui al presente articolo, è stato modificato dalla L.R. 26 gennaio 1994, n. 11, dall'art. 32, comma 2, della sopra citata L.R. 1° febbraio 1995, n. 6 , dall'art. 31 della L.R. 5 febbraio 1996, n.6, e successivamente sostituito dall'art. 70 della L.R. 6/1997.

Art. 8: articolo sostituito dall'art. 70 della L.R. 6/1997

- § -

TESTO

Art. 1. - Finalità e campo di applicazione

1. La regione Veneto, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, con la presente legge disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia.
2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100 KHZ e 300 GHZ e con potenze efficaci massime al punto di emissione superiore a 7 watt.

Art. 2. - Comunicazione

1. I titolari o i legali rappresentanti degli impianti indicati nel comma 2 dell'art. 1 - entro 30 giorni dall'entrata in possesso della sorgente di radiazioni non ionizzante - devono comunicare, alla sezione di fisica del presidio multinazionale competente per territorio, le caratteristiche tecniche dell'apparato. La stessa sezione di fisica trasmette copia della comunicazione al dipartimento regionale per l'igiene pubblica.
2. La comunicazione, in carta semplice, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'apparato per teleradiocomunicazioni, deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 3.
3. In caso di modifica delle caratteristiche tecniche dell'impianto questa deve essere comunicata, entro 30 giorni, con le procedure previste al comma 1.

Art. 3. - Autorizzazione

1. L'installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all'antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all'autorizzazione da parte del presidente della giunta regionale.
2. L'istanza di autorizzazione, in carta legale, indirizzata al presidente della giunta regionale, deve essere inoltrata al dipartimento regionale per l'igiene pubblica, tramite la sezione di fisica del presidio multinazionale di prevenzione, del luogo in cui si intende installare o modificare l'impianto.
3. La Giunta regionale provvederà ad individuare, con proprio provvedimento, la necessaria documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 2.
4. La documentazione di cui al comma 3 deve essere datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante.
5. L'istruttoria tecnica ed amministrativa è espletata dal dipartimento regionale per l'igiene pubblica, che si avvale, per il parere radioprotezionistico, della sezione di fisica del presidio multinazionale di prevenzione, competente per territorio.

Art. 4. - Istruttoria

1. Sulla base della documentazione ricevuta la sezione di fisica del presidio multinazionale di prevenzione territorialmente competente effettua il calcolo previsionale dei parametri rappresentativi del rischio sanitario associato e formula, sulla base dei limiti ammissibili descritti dall'art. 5, il prescritto parere di cui al comma 5 dell'art. 3 ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
2. Gli oneri derivanti dalla attività prestata dalle sezioni di fisica del presidio multinazionale di prevenzione, sono a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, e sono liquidati con le procedure e le modalità di cui al tariffario unico regionale, predisposto ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54, come modificata dall'art. 8 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21.

Art. 5 - Limiti massimi ammissibile di esposizione

1. Nessuna delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti, di cui all'art. 1, deve esporre la popolazione a valori efficaci di campo elettrico E o magnetico H imperturbati e, per frequenze superiori a 10 MegaHertz, a densità di potenza dell'onda piana equivalente nel punto in esame, superiore ai limiti sottoindicati.

Frequenza f (MegaHertz)	Intensità efficaci di campo imperturbato		Densità di potenza dell'onda piana equivalente P _{eq} (W/m ²)
	E (V/m)	H(V/m)	
0,1 - 1	87	0,23 / f ½	-
> 1 - 10	87 / f ½	0,23 / f ½	-
> 10 - 400	27,5	0,073	2
> 400 - 2000	1,375 f ½	0,0037 f ½	f / 200
> 2000 - 30000	61	0,16	10

2. Qualora il rischio per la popolazione sia dovuto alla concorrenza di più sorgenti operanti a diversa frequenza, va considerato l'indice di

esposizione, costituito dalla somma dei quozienti tra ogni grandezza di campo e il rispettivo limite. Ogni quoziente R_i, relativo all'i-esima sorgente operante a frequenza f_i, è definito in funzione della frequenza delle formule;

- a) $R_i = E_i / E_{max}$ oppure $R_i = H_i / H_{max}$
per 100 kiloHertz \leq f_i < 10 MegaHertz

b) $R_i = (E_i / E_{\max})^2$ oppure $R_i = (H_i / H_{\max})^2$ oppure $R_i = (P_{eq})_i / (P_{eq})_{\max}$
per $10 \text{ MegaHertz} \leq f_i < 300 \text{ GigaHertz}$

3. Nel caso di campi d'irradiazione con frequenze miste si applica la formula *b)* del comma 2. Con tale simbolismo l'indice di esposizione *I*, in ogni punto accessibile alla popolazione, deve soddisfare alla condizione:

$$I = \sum_i R_i$$

4. La giunta regionale è delegata ad adottare i provvedimenti necessari alla modifica dei limiti massimi di esposizione, riportati nei commi precedenti, in conformità a future disposizioni nazionali o internazionali.

Art. 6. - Verifiche dei limiti massimi di esposizione

1. Al fine di verificare il limite massimo di esposizione di cui all'art. 5, e per il rispetto delle condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione regionale, il dipartimento regionale per l'igiene pubblica, per il tramite delle competente sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, procede a periodici controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti.
2. Nel caso di superamento dei limiti fissati dall'art. 5, ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti viene assegnato, dal presidente della giunta regionale, il termine di 30 giorni per la regolarizzazione dell'impianto.
3. Scaduto il termine della diffida, ed in presenza di un limite non consentito, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stesso il presidente della giunta regionale procede alla revoca della autorizzazione.
4. Nei casi previsti dal comma 2, la competente sezione di fisica trasmette i risultati e le valutazioni al dipartimento regionale per l'igiene pubblica ed al titolare dell'impianto.

Art. 7. - Norma transitoria

1. Fermo restando, per tutti gli impianti disciplinati dalla presente legge, l'obbligo della comunicazione prevista dall'art. 2, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti di teleradiocomunicazioni indicati nell'art. 3, che risultino, operanti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre 1996 devono, entro i termini di cui all'art. 31 della legge regionale 5 febbraio 1996, n.6, richiedere la prescritta autorizzazione . Il Presidente della Giunta regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti massimi ammissibili di esposizione della popolazione di cui all'art.5, segnalato dalle competenti Sezioni di Fisica dei Presidi Multizonali di Prevenzione, impone, sentito il Sindaco del comune ove è installato l'impianto e con le modalità indicate nel comma 2 dell'art.6, agli esercenti gli impianti che concernono a detto superamento secondo le vigenti disposizioni regionali, l'adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa e, all'occorrenza, vieta l'utilizzo dell'impianto per il tempo necessario per le azioni di risanamento.

Art. 8. - Sanzioni

- 1 E' applicata una sanzione amministrativa da lire milione a lire 10 milioni, a carico del titolare o rappresentante legale dell'impianto, nei seguenti casi:
 - a) mancanza della comunicazione prevista dall'articolo 2;
 - b) installazione dell'impianto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ovvero in difformità dalla stessa;
 - c) modifica dell'impianto, intesa come spostamento dello gesso in altro sito, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3;
 - d) modifiche dell'impianto, non consistenti nella sola riduzione di potenza, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ovvero in difformità dalla stessa
2. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, da esercitarsi ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, sono delegate ai comuni ove sono installati gli impianti.
3. Le spese per l'esercizio della delega sono stabilite, forfettariamente, in misura pari al cinquanta per cento dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse da ciascun comune.
4. La restante quota del cinquanta per cento viene versata al bilancio regionale dove è istituito, nello stato di previsione dell'entrata, il capitolo n. 7946 denominato "Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di tutela igienico sanitaria dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per tele-radio-comunicazioni".

5, Oltre alle sanzioni amministrative previste dal comma 1, il Presidente della Giunta regionale dispone, nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), con spesa a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, la demolizione dell'impianto installato.

Art. 9. - Norma finale

1. La giunta regionale, con provvedimento ad assumere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua ed istituisce, presso una sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, il Centro regionale di riferimento per le radiazioni non ionizzanti, con compiti di studio, ricerca, standardizzazione e censimento di tutte le fonti di radiazioni di teleradiofrequenza e microonde, nonché di raccolta dei dati affluenti dalle singole sezioni di fisica dei presidi multizonali di prevenzione, in un unico osservatorio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.